

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
DELL'ASSOCIAZIONE PENSE e MARAVEE**



L'anno 2022, il giorno 6 del mese di luglio, alle ore 21.00, presso la "Casa del Volontariato" di via San Giovanni 20 a Gemona del Friuli, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione Pense e Maravee per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni;
2. Modifica dello statuto come richiesto dalla regione Friuli Venezia Giulia
3. Varie ed eventuali

Risultano presenti alla riunione i soci Sandro Cargnelutti, Rino Gubiani, Marco Iob, Piera Londero, Mauro Pascoli, Irma Londero, Sergio Simeoni, Anna Piazza.

1. Comunicazioni

Il presidente rende noto che come mail della regione del 16 giugno 2022 è arrivata la seguente segnalazione: *"in data odierna è pervenuta una pec, da parte dell'Associazione in oggetto, con uno Statuto Associativo del 2021. Purtroppo, a seguito di disamina istruttoria, sono state riscontrate diverse violazioni del Codice del Terzo Settore. Le chiedo la cortesia di richiamarmi quanto prima, cosicché possa indicarle tutte le modifiche statutarie da apportare.*

Nella denegata ipotesi in cui l'Associazione non dovesse adeguare il proprio Statuto al predetto Codice entro 60 giorni, l'Ufficio RUNTS sarà costretto a emanare un decreto di mancata iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore.

Si vota quindi all'unanimità per modificare lo statuto.

2. Varie ed eventuali.

Non ci sono Varie ed eventuali

La riunione si conclude alle ore 22.30.

Il presidente

Rino Gubiani



REGISTRATO a UDINE il 30 GEN. 2023
AL N° 391 SERIE 3 - PRIVATI N.A.
Liquidati Euro ESSENTE

IL FUNZIONARIO
Manuela

Firma su delega del Direttore Provinciale
Raccolta



391
N° 391
30 GEN 2023
IL FUNZIONARIO
M. Polito

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.8 c.1 L.266/91

STATUTO

TITOLO I **Disposizioni generali**

Art. 1

Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato non riconosciuta denominata **"Associazione culturale Pense e Maravee OdV"**, con sede in Gemona del Friuli.
2. L'associazione è costituita tempo indeterminato.

Art. 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 3

Carattere associativo

1. L'associazione *non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei *volontari associati*:

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.

3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.

Art. 4

Finalità

1. L'Associazione è costituita per:

- dare voce e visibilità alla società locale, ai comportamenti sociali, culturali ed etici virtuosi, ovunque siano essi presenti (al di là delle appartenenze culturali e politiche);
- garantire una informazione "plurale" sui temi che riguardano il territorio, distinguendo i fatti dalle opinioni;
- promuovere e sostenere proposte e progetti, quali il corretto uso del territorio, la sostenibilità urbana, la trasparenza nella vita pubblica, la pace e la solidarietà, la partecipazione dei cittadini al disegno della futura città;
- valorizzare la lingua friulana e le culture minoritarie, anche come momento importante di apertura al diverso e al "globale"

2. Tali finalità verranno perseguite principalmente con la pubblicazione del periodico "Pense e Maravee" ed altre iniziative culturali.

3. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all'Organo di amministrazione in sede di redazione dei documenti di bilancio.

Titolo II

Risorse ed attività economiche

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:

a) dalle entrate che sono costituite come segue:

- dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
- da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;
- da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal consiglio direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del consiglio direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del consiglio direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.

b) dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.

2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

4. Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

Art. 6

Durata del periodo di contribuzione

1. Le quote sociali annuali devono essere versate, in unica soluzione, entro il mese di aprile di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito dall'assemblea.

2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7

Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

Come previsto dall'articolo 8, comma 2 del Codice del Terzo Settore l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8

Responsabilità ed assicurazione

1. L'Associazione risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statutari competenti e nessuno degli aderenti può per questi essere ritenuto individualmente responsabile.

2. I volontari dell'associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.

3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.

4. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III

Associati

Art. 9

Ammissione

1. All'Associazione possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione. Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge (7).
2. L'ammissione dei soci viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto del versamento della quota sociale. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato entro 60 giorni. Al candidato rifiutato sono concessi 60 giorni di tempo dal ricevimento del diniego, per richiedere che sulla questione si pronunci l'assemblea.
3. La qualità di associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti negli organi dell'associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo la presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.

Art. 11

Doveri

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. La quota sociale non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Art. 12

Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del consiglio direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo

Titolo IV

Organi dell'Associazione

Art. 13

Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo
- Il Revisore Legale dei Conti

Art. 14

Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta; ciascun socio non può raccogliere più di una delega per ciascuna assemblea.

Art. 15

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da comunicarsi a ciascun associato a mezzo avviso sul periodico "Pense e Maravee"; nel caso il periodico non dovesse uscire per tempo, si spediscono gli avvisi per posta ordinaria o posta elettronica.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro e non oltre il mese di aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta.

Art. 16

Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17

Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono per alzata di mano.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.
5. Per deliberare lo scioglimento, la fusione, la trasformazione o la scissione dell'associazione, occorre il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 18

Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19

Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) in sede ordinaria:
 - discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni dell'Organo di amministrazione;

- nominare e revocare i membri degli organi associativi, incluso il revisore legale dei conti qualora necessario;
- fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota sociale annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla scissione e fusione dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione dell'Organo di amministrazione.

Art. 20

Organo di amministrazione

1. L'Organo di amministrazione è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri eletti dall'assemblea degli associati, previa determinazione del numero. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza."
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, agli amministratori cessati subentrano i primi non eletti, in occasione delle procedure di nomina. Nel caso di esaurimento o di assenza di una lista di consiglieri non eletti, è necessario convocare un'assemblea per procedere ad una nuova elezione.
3. L'Organo di amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto; non è ammessa delega.
4. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, l'Organo di amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente, ed il segretario.
5. Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 21

Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 2 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il consiglio svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. L'Organo di amministrazione, convocato dal Presidente, si riunisce almeno ogni tre mesi o quando ne facciano richiesta la maggioranza dei membri che lo compongono.
4. L'Organo di amministrazione:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - nomina la redazione del periodico;
 - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;

- approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
- sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
- delibera l'ammissione dei nuovi soci e l'eventuale esclusione;
- provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.

Art. 22

Il Presidente

1. Il presidente è eletto dall'organo di amministrazione, dura in carica 2 anni ed è rieleggibile. Può essere revocato dall'assemblea.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vice presidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e dell'Organo di amministrazione curandone la custodia presso la sede dell'associazione.

Art. 23

Il Segretario

1. L'associazione ha un segretario nominato dall'Organo di amministrazione il quale:
 - a) cura la verbalizzazione delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea;
 - b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
 - c) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell'Associazione;
 - d) è responsabile della corrispondenza dell'Associazione
 - e) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
 - f) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal consiglio direttivo o dal presidente.

Art. 24

Redazione

1. L'Organo di amministrazione nomina il responsabile della redazione e decide le linee editoriali della rivista di Pense e Maravee e della sua pubblicazione. La redazione può essere composta da soci e da personale esterno.

Titolo V

Il bilancio

Art. 25

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci consuntivo e preventivo sono redatti dal consiglio direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.
5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 26

Organo di controllo

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 30 c. 2 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Art. 27

Revisore legale dei conti

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'Art. 31 c. 1 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.

Titolo VI

Norme finali e transitorie

Art. 28

Regolamento interno

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 29

Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un Collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.

2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Tolmezzo. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 30

Scioglimento

1. L'associazione si estingue per delibera dell'assemblea secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- b) per le altre cause di cui all'art. 27 c.c..

2. In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 31

Rinvio

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

